



# CITTÀ DI ERCOLANO

*(Città Metropolitana di Napoli)*

Prot. n. 22626/2020 del 04.05.2020

## ORDINANZA N. 65/2020

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.04.2020 - Ordinanze del Presidente Regione Campania n. 41 del 01.05.2020 e n. 42 del 01.05.2020 - Accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici - Attività motoria all'aperto - Interdizione temporanea delle aree demaniali marittime - Ulteriori disposizioni precauzionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

### IL SINDACO

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4.

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79.

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020.

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020.

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020.

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020.

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile

2020.

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020.

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020.

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

**VISTA** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.

**CONSIDERATO**, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea.

**DATO ATTO** che nel territorio di Ercolano sono risultate positive diverse persone per le quali non si conosce la fonte di trasmissione o, comunque, il caso non è accertato che sia riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus.

**VISTE** le circolari del Ministero della Salute in materia dei rischi di contagio del COVID-19.

**RICHIAMATO** l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19) e, nello specifico, i commi 1 e 2 i quali stabiliscono che:

*1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.*

*2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:*

*a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;*

*b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;*

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, (Misure urgenti di carattere regionale o

infraregionale) e, nello specifico, i commi 1 e 2 i quali dispongono che:

1. *Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.*

2. *I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale stabilisce che «*allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:*

... omissis ...

d) *è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;*

e) *l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;*

f) *non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;*

... omissis ...

**VISTO**, altresì, le ordinanze del Presidente della Regione Campania per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 883 e dell'art. 50 del TUEL, ed in particolare:

- la n. 41 del 01.05.2020 avente ad oggetto: «*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Obbligo di utilizzo delle mascherine - Attività Motoria - Disposizioni in tema di rientri nel territorio regionale - Disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio. Ulteriori disposizioni*», la quale, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 10 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, stabilisce che sul territorio regionale si osservano, tra l'altro, le seguenti ulteriori disposizioni:

«4. *È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020 (cd. Mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolati*».

«5. *È consentito svolgere individualmente attività motoria all'aperto, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020), in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona – salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti – nelle seguenti fasce orarie:*

- ore 6,30-8,30;

- ore 19,00-22,00”.

*Non è consentito svolgere attività di corsa, footing o jogging nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico».*

- la n. 42 del 02.05.2020 avente ad oggetto «*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività motoria - **Disposizioni in tema di ristorazione con asporto- Parziale modifica dell'Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020.- Conferma di ulteriori disposizioni**».*

*1.A parziale modifica di quanto disposto dall'Ordinanza n. 41 del 1 maggio 2020 - e, in particolare, in sostituzione dei punti 5. e 6. del relativo dispositivo - con decorrenza dal 4 maggio 2020 e con efficacia fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti in ragione della verifica dell'evoluzione epidemiologica, su tutto il territorio regionale:*

*1.1. È consentito svolgere attività motoria all'aperto, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020), in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona - salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall'obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d'età e le persone con patologie non compatibili con l'uso della stessa.*

*1.2. Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva - ivi compresa corsa, footing o jogging - nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.*

**RITENUTO** che sugli arenili liberi, in concomitanza con l'inizio della stagione balneare, possano verificarsi casi di assembramenti di persone.

**CONSIDERATO**, altresì, che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto delle norme previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, nonché da quanto disposto dal Presidente della Regione Campania a mezzo della propria Ordinanza n. 41 del 01.05.2020, come parzialmente modificata con successiva Ordinanza n. 42 del 02.05.2020.

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*".

**VISTO** gli articoli 50 e 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267e smi che disciplinano, rispettivamente, il potere del Sindaco quale Autorità sanitaria locale in caso di emergenza sanitaria e le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale.

**RITENUTO** opportuno - in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale - e in considerazione dell'approssimarsi della stagione balneare adottare ulteriori misure precauzionali per contrastare e/o contenere la diffusione della malattia infettiva COVID-19 anche sul territorio di Ercolano.

**RITENUTO**, altresì, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate.

Per tutti i motivi espressi in narrativa e ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatte salve ulteriori e diverse disposizioni,

**ORDINA**

- con decorrenza immediata e fino al 31 maggio 2020, l'interdizione al pubblico delle aree demaniali marittime, fatta eccezione per quelle in concessione a terzi al solo scopo di poter effettuare le opere di installazione/manutenzione/allestimento degli stabilimenti balneari;
- con decorrenza immediata e fino al 31 maggio 2020, l'interdizione al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada di Via Marittima compreso tra il civico 38 ed il civico 53 (meglio conosciuto come località Favorita), fatta eccezione per i concessionari delle aree demaniali marittime al solo scopo di poter effettuare le opere di installazione/manutenzione/allestimento degli stabilimenti balneari;
- con decorrenza dal 6 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020, è consentito l'accesso del pubblico al Parco inferiore di Villa Favorita, sito in Via G. D'Annunzio, e alla Villa Comunale, sita al Vico Posta, nel rigoroso rispetto delle norme previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, nonché da quanto disposto dal Presidente della Regione Campania a mezzo della propria Ordinanza n. 41 del 01.05.2020. Nello specifico:
  - è fatto obbligo che tutte le persone utilizzino i dispositivi di protezione individuale di cui all'art. 16 del decreto-legge n.18/2020 (cd. mascherine) ad eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni, nonché dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolati;
  - è fatto obbligo che tutte le persone mantengano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  - all'interno del Parco inferiore di Villa Favorita è consentito, nella fascia oraria dalle ore 7,00 (o dall'orario di apertura del Parco disposto dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici) e, in ogni caso, fino alle ore 8,30, svolgere attività sportiva - ivi compresa corsa, footing o jogging - nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.

#### AVVERTE

- che il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio da contagio di cui alla presente Ordinanza comporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 (euro quattrocento) ad € 3.000,00 (euro tremila), nonché, per i casi previsti, nei confronti degli operatori economici, ancorché dei concessionari delle aree demaniali marittime, la sanzione amministrativa accessoria nei modi e forme di legge, il cui pagamento dovrà essere effettuato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del verbale di accertamento, mediante una delle seguenti modalità:
  1. Conto Corrente Postale n. 22990808 - intestato al Comune di Ercolano - Servizio di Tesoreria Comunale,
  2. Bonifico Bancario - IBAN - IT37E0514240140103570077952 - a favore del Servizio di Tesoreria Comunale di Ercolano,
 con la seguente causale: **"SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ORDINANZA SINDACALE N. 65/2020"**.

#### DISPONE

- che il Comandante della Polizia Locale, a mezzo dei propri uffici, provveda:
  - all'installazione di apposita segnaletica, in corrispondenza di tutti i varchi di accesso dalla pubblica via alle aree demaniali marittime di avviso alla cittadinanza di interdizione di quest'ultime aree;
  - provveda ad inibire tutti i varchi di accesso dalla pubblica via alle aree demaniali marittime, in corrispondenza dei sottopassi della ferrovia di Via Achille Consiglio, di Via Macello e Via Niglio;
  - provveda ad interdire il traffico veicolare e pedonale del tratto di strada di Via Marittima, compreso tra il civico 38 ed il civico 53, meglio conosciuto come località Favorita, fatta eccezione per i concessionari delle aree demaniali marittime al solo scopo di poter effettuare le opere di installazione/manutenzione/allestimento degli stabilimenti balneari.

- che il Dirigente del Settore Servizi Tecnici, per il tramite dei suoi uffici provveda:
  - per coloro che sono addetti alla custodia dei parchi e della Villa Comunale, a segnalare immediatamente alle forze dell'ordine eventuali inottemperanze alla presente Ordinanza;
  - ad installare nel Parco inferiore di Villa Favorita e nella Villa Comunale dispenser automatici di liquidi igienizzanti per le mani di erogazione;
  - a far igienizzare quotidianamente le panchine del Parco inferiore di Villa Favorita, sito in Via G. D'Annunzio, e della Villa Comunale, sita al Vico Posta.

#### **DISPONE**, altresì

- la trasmissione del presente provvedimento:
  - 1) al Prefetto di Napoli;
  - 2) al Presidente della Regione Campania;
  - 3) al Comandante della Polizia Locale e al Dirigente del Settore Servizi Tecnici, per le rispettive competenze;
  - 4) alla Fondazione Ville Vesuviane per opportuna conoscenza;
  - 5) alle Forze dell'Ordine, per la predisposizione di adeguati interventi e servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quanto disposto, come di seguito:
    - Tenenza dei Carabinieri di Ercolano,
    - Guardia di Finanza di Portici,
    - Commissariato di P.S. Portici – Ercolano,
    - Carabinieri Corpo Forestale,
    - Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
  - 6) all'ASL Napoli 3 Sud - dipartimento di prevenzione - UOPC 55;
- l'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano;
- la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ercolano;
- l'affissione della presente sull'intero territorio cittadino;
- l'immediata efficacia della presente Ordinanza.

#### **INFORMA**

che avverso la presente Ordinanza é possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli - entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato - entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, 4 maggio 2020



**Il Sindaco**  
Avv. **Ciro Buonajuto**